

Sent 237/03 MD  
Nov 2017

Repubblica Italiana

# Tribunale di Pistoia

Rteu 2786/03

Rep 809

In nome del Popolo Italiano

Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2786/03 R. G. Civile tra le parti:

**Attore:** **TIZIA** nata il [redacted] a [redacted] ed ivi residente in [redacted], domiciliata a Montecatini Terme in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] del Foro di Pistoia, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [redacted] del Foro di [redacted] per procura a margine della citazione.

**Convenuto:** **CAIO**, nato il [redacted] a [redacted] e residente a [redacted] in v. [redacted] domiciliato a Pistoia in v. [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] del Foro di Pistoia, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione,

**Chiamati:** **SEMPRONIA** nata il [redacted] a [redacted] ed ivi residente in v. Etruria 6, **LIVIO**, nato il [redacted] a [redacted] e residente a [redacted] in v. [redacted] ambedue domiciliati a Pistoia in v. delle [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] del Foro di Pistoia, che li rappresenta e difende per procure a margine delle comparse di nuova costituzione del 30/1/05,

CANTIERI UNIFICATI

**OGGETTO:** scioglimento di comunione ereditaria

Decisa in Pistoia in data 2 marzo 2009 sulle seguenti conclusioni:

Per l'attrice:  
1) Ordinare e disporre lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti in causa, ordinando conseguentemente la divisione dei beni immobili in premesse descritti secondo le quote di relativa spettanza (50% **TIZIA** e 50% pro indiviso per

DEIA TRACCEGGIA AI SOLI FINI DELLA  
COMUNICAZIONE EX ART. 133 C.P.C.

- LIVIO e SEMPRONIA, con ogni ulteriore e dipendente provvedimento a norma di legge necessario sino alla assegnazione all'attrice della quota alla stessa spettante;
- 2) procedere alla formazione delle quote di divisione e all'assegnazione dei beni ai fini delle trascrizioni e volture catastali;
- 4) dichiarare altresì tenuti il terzo chiamato: LIVIO, in via esclusiva e/o in solido con CAIO alla resa del conto nei confronti dell'attrice, in relazione alle spese comuni;
- 5) spese di divisione pro quota con la rifusione delle spese e competenze di lite;
- 6) autorizzare trascrizione e voltura dell'emananda sentenza con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

Per il convenuto:

In via preliminare, dato atto che il sig. CAIO ha ceduto ai propri figli SEMPRONIA e LIVIO la proprietà della quota di 1/2 dei beni immobili siti in [redacted] frazione [redacted] dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto in ordine alla domanda di scioglimento della comunione dei beni immobili proposta dalla sig.ra TIZIA

Nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta legittimazione passiva del sig. CAIO darsi atto che il convenuto non si oppone allo scioglimento della comunione ereditaria dei beni immobili così come descritti nell'atto introduttivo del presente giudizio: accertata e dichiarata la non comoda divisibilità del fabbricato sito [redacted] - frazione [redacted] v. [redacted] respingere la domanda di divisione del suddetto bene immobile e ordinare la vendita all'incanto dello stesso, con formazione successiva di separate masse liquide da ripartirsi fra i singoli dividendi;

respingere la domanda di scioglimento della comunione ereditaria del compendio mobiliare, in quanto inammissibile, essendo già stata proposta avanti al Tribunale di Bologna; in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di scioglimento della comunione ereditaria dei beni mobili, darsi atto che il convenuto non si oppone ad essa, con richiesta di attribuzione pro quota, nella misura del 50% ciascuno, dei beni di proprietà della sig.ra LIVIA ivi compresi quelli rinvenibili presso

CON TRASCRIZIONE E VOLTURA DELLA  
 COMUNICAZIONE EX ART. 103 C.P.C.

CON TRASCRIZIONE E VOLTURA DELLA  
 COMUNICAZIONE EX ART. 103 C.P.C.



Bologna; in ipotesi, procedersi alla divisione considerando che il convenuto non ha asportato alcun bene comune, essendosi piuttosto reimpossessato di beni di sua esclusiva proprietà, e che piuttosto l'attrice ha trattenuto effetti personali (ivi compresi i gioielli e gli oggetti di pregio) della madre defunta **LIVIA** che si era trasferita presso l'abitazione della figlia a [REDACTED]

3. rigettarsi la domanda di rendiconto, vuoi perché l'attrice ha affermato di aver sempre mantenuto il possesso dell'immobile (tanto che, in altro giudizio, ha ottenuto la condanna del convenuto alla reintegrazione), vuoi perché nessun conto è da rendere, non avendo l'immobile mai prodotto alcun frutto, mentre le spese erano sempre state sostenute da **CAIO**;

4. rigettarsi la domanda di risarcimento, perché nessun danno è stato provocato dal convenuto.

In considerazione di quanto esposto dal convenuto nella sua comparsa di costituzione, l'attrice ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa **LIVIO** e **SEMPRONIA** formulando nei loro confronti la domanda di scioglimento della comunione con riferimento agli immobili e riproponendo nei confronti di **LIVIO** le domande di risarcimento e rendiconto già proposte contro **CAIO**.

Si sono costituiti **SEMPRONIE** e **LIVIO** aderendo alla domanda di scioglimento della comunione e chiedendo il rigetto delle altre domande.

Chiesta CTU per la descrizione dell'immobile, l'accertamento della sua divisibilità in natura e la sua stima, il giudice ha respinto altre istanze istruttorie e invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termine per lo scambio di comparse conclusionali e trattenuto la causa per la sentenza.

### Motivi della decisione

(1) Preliminarmente occorre esaminare le conclusioni formulate da parte attrice.

La sig.ra **TIZIA** infatti, nell'atto di citazione ha chiesto, nei confronti del fratello **CAIO**, la divisione degli immobili e dei mobili che si trovano a [REDACTED] e la condanna del convenuto al risarcimento e al rendiconto; con l'atto di citazione per chiamata in causa dei terzi, ha chiesto nei confronti dei nipoti **SEMPRONIA** e **LIVIO** la divisione dei soli immobili e la condanna di **LIVIO** c/c del convenuto **CAIO** al risarcimento e al rendiconto.

COPIA TRASMessa AI SOGGETTI FINI DELLA  
CITAZIONE EX ART. 133 c.p.c.

Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 Cpc, parte attrice ha precisato le sue domande richiamando integralmente ed esclusivamente quelle contenute nell'atto di chiamata in causa dei terzi; all'udienza di precisazione delle conclusioni ha invece richiamato quelle contenute nell'atto di citazione, salvo precisare poi (nella comparsa conclusionale) che detto richiamo era frutto di mero errore materiale, poiché in effetti la parte intendeva riproporre le domande formulate nell'atto di chiamata in causa.

Logica vuole che si considerino, in effetti, le domande formulate con l'atto di chiamata in causa, poiché non avrebbe senso riproporre al termine del giudizio una domanda (quella di divisione degli immobili nei confronti di **CAIO**) già abbandonata e pacificamente inutile, visto che degli immobili non è comproprietario **CAIO** o ensi lo sono **SEMPRONIA E LIVIO**.

Ciò premesso, si passa all'esame delle singole domande.

(2) Scioglimento della comunione sui beni immobili.

Non vi sono questioni sul diritto a procedere alla divisione.

All'esito della CTU il giudice, accogliendo una precisa domanda congiunta delle parti, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni senza procedere alla formazione di un progetto di riparto.

In quel momento, infatti, permaneva un insanabile contrasto tra le parti: **TIZIA** aveva insistito per la divisione in natura del fabbricato mentre sia **CAIO** (prima) che **SEMPRONIA E LIVIO** (dopo) chiedevano senz'altro la sua vendita con ripartizione del ricavato.

Vi erano inoltre le ulteriori controversie relative alle domande di risarcimento e rendiconto, dunque è parso superfluo redigere un progetto di divisione per dirimere con sentenza tutti i contrasti.

Solo all'udienza di precisazione delle conclusioni i terzi **SEMPRONIA E LIVIO** hanno mutato il loro orientamento, chiedendo a loro volta la divisione in natura del fabbricato (ed esprimendo preferenza per il lotto A individuato dal consulente): **CAIO**, invece, pur in via subordinata (rispetto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva), ha insistito per la vendita degli immobili.

Inevitabile la decisione con sentenza, mentre non può essere accolta l'istanza avanzata dal convenuto e dai terzi chiamati con le comparse conclusionali di rimessione della causa in istruttoria onde procedere alla

COPIA TRASMESSA AI SOLI FINI DELLA  
COMUNICAZIONE EX ART. 183 C.P.C.

redazione di un progetto di riparto e alla sua eventuale approvazione con ordinanza.

Nel merito, pacifico essendo che a **TIZIA** spetta il 50% degli immobili di [REDAZIONE] e che la rimanente metà appartiene congiuntamente a **SEMPRONIA E A LIVIO**, si osserva che secondo la condivisibile valutazione del consulente il fabbricato può essere agevolmente diviso in due autonome unità abitative - come sempre sostenuto dall'attrice e, alla fine del processo, riconosciuto anche dai terzi chiamati in causa - pertanto è ben possibile procedere ad una divisione in natura, con attribuzione alle parti dei due lotti formati dal consulente.

I terzi chiamati hanno espresso preferenza per il lotto A; l'attrice non ha espresso alcuna preferenza, né ha manifestato opposizioni a quella avanzata dai nipoti.

Si potrà pertanto senz'altro assegnare a **TIZIA**, in proprietà esclusiva, i beni costituenti il lotto B e a **LIVIO E SEMPRONIA**, in proprietà esclusiva e tra loro indivisa, i beni costituenti il lotto A.

L'assegnazione non può però avvenire in questa sede poiché le due unità immobiliari non sono ancora frazionate, dunque non potrebbero essere catastalmente identificate: si rende quindi necessario rimettere la causa sul molo per procedere al frazionamento.

### (3) Scioglimento della comunione sui beni mobili.

In primo luogo è da dubitare che vi sia una domanda in tal senso.

Come detto, nell'atto di chiamata in causa dei terzi questa domanda non è formulata - e a ragione: la comunione ereditaria, dei beni immobili e mobili, si è infatti originariamente formata tra **TIZIA E CAIO** ma nel momento in cui quest'ultimo ha venduto ai suoi figli gli immobili di [REDAZIONE] è rimasta con esclusivo riguardo ai mobili.

Non vi era ragione, dunque, per chiedere la divisione dei mobili anche nei confronti dei terzi chiamati in causa.

Se si deve dare credito a quanto sostenuto dalla parte nella comparsa conclusionale (ossia, che il richiamo delle conclusioni contenute nella citazione introduttiva è frutto di errore materiale, dovendo piuttosto essere inteso il richiamo all'atto di chiamata in causa dei terzi), la domanda non è riproposta neppure al termine del giudizio.

COPIA TRASMESSA AI SOLI FINI DELLA  
COMUNICAZIONE EX ART. 138 c.p.c.

LA COMUNICAZIONE HA DATA 193 099.

Vero è che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, le domande non esplicitamente richiamate al termine del giudizio non possono ugualmente essere considerate abbandonate, se risulti che la parte non ha in realtà mai inteso rinunciarvi.

Si potrebbe allora ipotizzare che pure il richiamo delle conclusioni contenute nell'atto di chiamata in causa dei terzi sia un errore materiale, poiché in effetti la parte voleva estenderlo anche a quella domanda (scioglimento della comunione sui beni mobili) inserita nell'atto di citazione ma non nell'atto di chiamata in causa; e argomentare in tal senso prendendo spunto dal fatto che la parte aveva articolato istanze istruttorie relative ai beni mobili.

Ma, a parte il fatto che tale ipotizzato secondo errore materiale commesso al termine del processo farebbe seguito a quello, identico, già contenute nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 Cpc - laddove, come detto, le conclusioni erano state precisate con riferimento esclusivo a quelle formulate con l'atto di chiamata in causa - se così fosse non si potrebbe ugualmente provvedere in merito ai mobili.

Il convenuto **CAIO** infatti, ha eccepito l'inammissibilità della domanda in esame, poiché la medesima domanda sarebbe già stata proposta da **TIZIA** davanti al Tribunale di Bologna.

In effetti, l'attrice in questo processo lo è anche in altro precedentemente introdotto avanti al giudice bolognese, sempre contro **CAIO** avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria sul bene immobile ubicato a Bologna e su tutti i beni mobili che ivi si trovano.

Secondo le affermazioni della stessa **TIZIA** espresse in questo processo, i beni mobili che si trovavano a [REDACTED] sarebbero stati prelevati dal fratello **CAIO** e/o dal nipote **LIVIO**, e portati a [REDACTED]; a [REDACTED] attualmente, non vi sarebbe più alcun mobile, comunque non indicato dall'attrice, la quale piuttosto lamenta come quella casa sia stata pressoché del tutto svuotata.

E' dunque legittimo ritenere che quei beni, che ora si trovano nella casa di [REDACTED], siano oggetto del giudizio di divisione pendente a quel Tribunale: infatti, nell'atto di citazione là depositato non è fatta alcuna distinzione tra beni mobili che sarebbero sempre stati a [REDACTED] e beni che vi sarebbero stati portati da [REDACTED].

COPIA TRASMESSA AI CONFINI DELL'  
COMUNICAZIONE EX ART. 133 C.P.C.

COPIA TRASMESSA AI CONFINI DELL'  
COMUNICAZIONE EX ART. 133 C.P.C.

Ne segue che, se si dovesse ritenere ancora presente la domanda di divisione dei mobili (contrariamente a quanto già detto), rispetto ad essa si dovrebbe dichiarare la litispendenza (essendo configurabile una litispendenza parziale, ossia limitata ad una sola delle domande proposte: Cass. 9068/91).

(4) Risarcimento e rendiconto.

La domanda di risarcimento è stata espressamente abbandonata da parte attrice, che si è riservata di riproporla in altro giudizio.

La domanda di rendiconto non può essere accolta.

Inizialmente, essa era stata introdotta con riferimento all'intera gestione della cosa comune, ma senza nemmeno indicare quali fossero i possibili frutti che avrebbero dovuto essere percepiti in forza di tale gestione.

Al termine del processo, poi, la domanda è stata ristretta con riferimento esclusivo al rendiconto delle "spese comuni".

Da questo punto di vista, non si vede quale interesse abbia la parte: chi ha sostenuto spese comuni può chiedere agli altri comunisti la restituzione della quota parte, dando prova delle spese stesse e dell'interesse comune ad esse.

Ma, nella fattispecie, nessuna delle due parti chiede la restituzione di quota parte delle spese; non si vede dunque quale utilità avrebbe condannare **CAIO** e/o **LIUIDO** a dichiarare quanto hanno speso per la gestione dei beni comuni.


La presente sentenza definisce il rapporto processuale tra attrice e convenuto, tra i quali le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura della controversia; non è invece definitiva dell'intero giudizio, dovendosi rimettere la causa in istruttoria come già sopra precisato.

**P. Q. M.**

Il tribunale di Pistoia, pronunciando in via definitiva tra attore e convenuto ed in via non definitiva tra attore e terzi chiamati in causa, rigetta le domande di divisione dei beni mobili e di rendiconto proposte da **TIZIA**, compensa le spese legali tra parte attrice e parte convenuta; rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Pistoia, 9 marzo 2009

Il giudice  
dot. Niccolò Calvani



COPIA TRASMESSA AI SOLI FIN DELLA  
COMUNICAZIONE EX ART. 134 C.P.C.